

Pubblicato il 09/07/2020

Sent. n. 247/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 686 del 2019, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dagli avvocati Sandro Salera e Giulia Marandola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Arce, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;

nei confronti

[omissis], non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva,

dell'ordinanza di demolizione n. [omissis];

nonché, di ogni altro atto, antecedente e/o consequenziale, conosciuto e non, comunque annesso al predetto atto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. Roberto Maria Bucchi e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 29 ottobre 2019 e depositato il successivo 19 novembre, [omissis] ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Arce ha ordinato la demolizione delle seguenti opere:

- un porticato in legno delle dimensioni di mt. 3,50x3,05, differente di pochi centimetri rispetto a quanto assentito con permesso di costruire in sanatoria n. 2/2017, rientranti nella tolleranza del 2%, privo della necessaria autorizzazione regionale ai sensi degli artt. 61 e 94 del D.P.R. n. 380/01;

- un garage in muratura delle dimensioni di mt. 8,00x5,20, privo dell'autorizzazione sismica e privo di autorizzazione urbanistica, di cui vi è prova della esistenza alla data del 29.6.1975 ma non a data antecedente all'1.9.1967;

con la motivazione che si tratta di opere abusive, in quanto realizzate in assenza di titoli edilizi e in zona sismica ricadente in area classificata "E Agricola" dal PRG.

2) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge ed eccesso di potere:

1) Incompetenza del Comune a contestare la mancanza dell'autorizzazione sismica.

- II) Difetto di istruttoria per omesso previo annullamento del titolo edilizio consistente nel permesso di costruire in sanatoria n. 2/2017, con cui era stato regolarmente assentito il porticato in legno.
- III) Difetto di motivazione sulla sussistenza dell'interesse pubblico alla demolizione del garage in muratura, risalente al 1962 come provato da dichiarazioni testimoniali prodotto in giudizio.
- 3) Con ordinanza n. 350 del 19.12.2019, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione sismica.
- 4) Alla pubblica udienza del 24 giugno 2020, la causa è stata riservata per la decisione.
- 5) Il ricorso è fondato limitatamente al porticato in legno.
- 6) Con riguardo a tale opera, in effetti, è lo stesso Comune ad affermare che sussiste un titolo edilizio rappresentato dal permesso di costruire in sanatoria n. 2/2017 e che la differenza di pochi centimetri rientra nella tolleranza del 2%.
- L'unico titolo mancante è l'autorizzazione sismica, ma in questo caso gli unici soggetti abilitati ad adottare l'ordine di demolizione sono l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 98 del DPR 380/01 e la Regione ai sensi dell'art. 100 della stessa legge.
- 7) Il ricorso deve essere accolto, quindi, limitatamente alla parte di provvedimento che ordina la demolizione del porticato.
- 8) Diversamente, il garage in muratura è privo anche di titolo edilizio.
- La ricorrente sostiene che la sua realizzazione risale al 1962, ma le dichiarazioni testimoniali prodotte come unica prova a sostegno di tale affermazione non sono in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto.
- Né può trovare accoglimento la censura di difetto di motivazione con riguardo alla sussistenza del pubblico interesse a demolire un'opera di ridotta consistenza risalente nel tempo.
- Sul punto la giurisprudenza è ferma nell'affermare che "Il lungo lasso di tempo trascorso tra la realizzazione del manufatto sine titolo e l'adozione di provvedimenti repressivi non elide l'esercizio del potere di contrasto degli abusi edilizi, né impone un più stringente obbligo motivazionale circa il permanere del carattere di attualità dell'interesse pubblico a demolire; questo perché non è ammissibile il consolidarsi di un affidamento degno di tutela in costanza di una situazione di fatto abusiva e giuridicamente illecita, la quale non può ritenersi legittimata per effetto del solo trascorrere del tempo. Ne consegue che l'ordinanza di demolizione, quale provvedimento repressivo, non è assoggettata ad alcun termine decadenziale e, quindi, è adottabile anche a notevole intervallo di tempo dall'abuso edilizio, costituendo atto dovuto e vincolato alla sola ricognizione dei suoi presupposti" (ex multis T.A.R. Campania Napoli sez. III 3/01/2020 n. 31; T.A.R. Lazio Roma sez. II 4/11/2019 n. 12612).
- 9) Con riguardo al garage, quindi, il provvedimento resiste alle censure proposte dalla ricorrente.
- 10) In ragione della soccombenza parziale le spese del giudizio devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 686/19 lo accoglie nei termini di cui in motivazione e annulla in parte qua il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 24 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 84, comma 6, del D.L. n. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Maria Bucchi

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO